

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1966

Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — Le provincie hanno apprestato, fino al 30 giugno 1960, i locali per la caserme dei vigili del fuoco e per gli altri servizi di istituto, per obbligo imposto dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concedendo all'uopo in uso edifici di loro proprietà o, in mancanza, fabbricati assunti in conduzione.

Poichè gli immobili posti a disposizione dalle provincie presentavano carenza, tranne in casi molto limitati, degli indispensabili requisiti di idoneità, con legge 12 giugno 1955, n. 510, venne concesso alla Cassa sovvenzioni antincendi, soppressa dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 469, con effetto dal 30 giugno 1961, un contributo

straordinario di lire 3.600 milioni per far fronte alle spese occorrenti per ampliamenti, nuove costruzioni ed attrezzature destinati alle Scuole centrali antincendi ed alle caserme dei vigili del fuoco, nonchè per provvedere al rinnovamento dei natanti del servizio antincendi nei porti.

Una parte del contributo ottenuto per lo importo di lire 2.500 milioni, è stato impiegato dalla Cassa sovvenzioni per la concessione di mutui a provincie e comuni per il finanziamento della costruzione di nuove caserme e per l'adattamento di quelle esistenti.

In occasione dell'assunzione a carico dello Stato, sancita dall'articolo 2 della legge

16 settembre 1960, n. 1014, a decorrere dal 1° luglio 1960, delle spese inerenti ai locali per le caserme dei vigili del fuoco, si è avuto modo di rilevare che per la locazione degli immobili in uso, generalmente non esenti da difetti o manchevolezze più o meno gravi, si sostiene una cospicua spesa annua, del tutto irredditizia, e che sono ancora molte le sedi nelle quali alla costruzione di appositi edifici deve provvedersi con particolare urgenza.

Mentre, quindi, l'accennato stato degli immobili rende arduo, e talora impossibile, l'adeguamento dei servizi di soccorso disimpegnati dai vigili del fuoco alle sempre crescenti esigenze, dovute, oltre che all'aumento della popolazione, anche allo sviluppo della meccanizzazione, della industrializzazione e del traffico connessi al progresso della economia del Paese, ha avuto termine, con la soppressione della Cassa sovvenzioni antincendi, il piano di costruzione di nuove caserme mediante le operazioni di mutuo intraprese con l'anzidetto fondo di lire 2.500 milioni.

Si è manifestata, perciò, la necessità di impostare un nuovo programma per colmare il notevole fabbisogno di edifici da adibire allo specifico uso.

A tal fine potrebbero essere destinate le annualità di ammortamento dei mutui in estinzione, annualità che dal 1965 fino al 1980 ammontano a lire 3.800 milioni, diversamente ripartite in relazione alla variabilità delle scadenze.

In tal modo il fondo a suo tempo concesso continuerebbe ad essere utilizzato — senza alcun nuovo onere per l'Erario — per i fini che ispirarono la cennata legge n. 510 e che se la Cassa sovvenzioni non fosse stata soppressa avrebbe permesso l'attuazione di un notevole programma di costruzioni.

Si soggiunge che tale programma consentirebbe non solo di assicurare una migliore funzionalità dei servizi ma anche di realizzare, per l'avvenire, notevoli economie nelle spese di locazione di immobili adibiti a caserme.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, con il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione, nonchè all'ampliamento e adattamento di caserme per i vigili del fuoco entro i limiti dei fondi che saranno dal Tesoro annualmente a tale titolo assegnati al predetto Dicastero in relazione all'ammontare delle delegazioni scadute e versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata (articoli 1 e 2).

Tenuto conto della specifica competenza dei funzionari del ruolo tecnico dei servizi antincendi, si è ravvisato opportuno riservare al Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi — la progettazione delle opere e la direzione tecnica dei lavori, mentre, per rendere più spedita la procedura, i progetti saranno approvati dai Provveditori regionali alle opere pubbliche, su parere dei rispettivi Comitati tecnici amministrativi, indipendentemente dall'importo della spesa (articolo 3).

Ai fini della eventuale espropriazione delle aree occorrenti, l'approvazione dei progetti equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori saranno considerati urgenti ed indifferibili; per la determinazione delle conseguenti indennità si è ritenuto di adottare, nell'interesse dell'Amministrazione, i criteri previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli (articolo 4) per altro richiamati in recenti provvedimenti legislativi in materia di lavori pubblici.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonchè a provvedere all'ampliamento e adattamento delle caserme esistenti nelle località che saranno indicate dal Ministero dell'interno, nei limiti dei fondi annualmente assegnati al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo si provvede con i fondi dovuti dalle Amministrazioni provinciali dall'anno 1965 a titolo di ammortamento dei mutui concessi dalla soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per la costruzione di nuove caserme o per l'adattamento di quelle esistenti.

Le somme affluite annualmente a tale titolo verranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione a tali versamenti saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

La progettazione delle opere e la direzione tecnica dei lavori spettano al Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi.

I progetti sono approvati, qualunque sia l'importo, dai Provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, su parere dei rispettivi Comitati tecnico-amministrativi.

L'esecuzione dei lavori è effettuata sotto l'alta vigilanza dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

Per quanto non diversamente, disposto dalla presente legge si applicano le norme relative alla esecuzione delle opere di competenza del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 4.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.